

Assemblea Regionale Siciliana

CCLXXXIX. SEDUTA

(Pomeridiana)

VENERDI 7 LUGLIO 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Disegni di legge (Discussione):

« Concessione di terre ai contadini » (303);

« Norme integrative in materia di concessione di terre incolte o mal coltivate » (312);

« Provvedimenti in materia di concessione di terre incolte e contro l'intermediazione parasitaria e gli abusi della conduzione agraria » (341):

PRESIDENTE	4107, 4120, 4122, 4124, 4125
CRISTALDI, relatore di minoranza	4107, 4121 4122, 4125
FRANCHINA	4113, 4124
NICASTRO	4118
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	4119, 4121, 4127
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	4120, 4121, 4125
MARINO	4120, 4126
BIANCO, relatore di maggioranza	4121, 4124
POTENZA	4125
MONTEMAGNO	4126
(Verifica del numero legale)	4127

La seduta è aperta alle ore 19,20.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione dei disegni di legge:

« Concessione di terre ai contadini » (303);

« Norme integrative in materia di concessione di terre incolte o mal coltivate » (312);

« Provvedimenti in materia di concessione di terre incolte e contro l'intermediazione parasitaria e gli abusi nella conduzione agraria » (341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conces-

sione di terre incolte ai contadini », di iniziativa degli onorevoli Cristaldi, Colajanni Pompeo ed altri, « Norme integrative in materia di concessione di terre incolte o mal coltivate » di iniziativa dell'onorevole Marino, e « Provvedimenti in materia di concessione di terre incolte e contro l'intermediazione parasitaria e gli abusi nella conduzione agraria », di iniziativa governativa, per i quali la Commissione legislativa per l'agricoltura e l'alimentazione ha elaborato, a maggioranza, un unico testo con unica relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare, per svolgere oralmente la relazione di minoranza.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge ha già formato oggetto di attenzione da parte dell'Assemblea in due occasioni: 1°) voto dell'Assemblea che impegnava il Governo a prendere dei provvedimenti per l'accelerazione della concessione delle terre incolte e per la eliminazione delle forme parasitarie in agricoltura; 2°) discussione del bilancio dell'agricoltura, relativi all'esercizio precedente. In questa ultima occasione, in via preventiva feci delle critiche a quello che era allora il disegno di legge presentato dal Governo. L'argomento torna, quindi, per la terza volta all'Assemblea. Evidentemente, se l'Assemblea approvasse il testo del disegno di legge elaborato dalla maggioranza della Commissione, essa non si atterrebbe al voto in precedenza formulato.

Esaminiamo, infatti, i tre titoli di cui consta il progetto di legge che la maggioranza della Commissione propone all'approvazione della Assemblea.

Primo titolo: procedura per la concessione delle terre incolte o mai coltivate. In sede di Commissione, così come avevo fatto precedentemente in Assemblea, ho sostenuto che le disposizioni regionali, e principalmente le disposizioni contenute nel nuovo progetto di legge che era stato elaborato dal Governo, anziché accelerare, ritardano la procedura di concessione, creando per di più delle possibili decisioni contrastanti con la tecnica e con lo ordine pubblico che, viceversa, vogliamo sistemare attraverso la nostra legislazione. Prima questione fondamentale è questa: si ritiene che le domande, in base alla nostra legislazione, devono essere presentate dal 1° gennaio al 31 maggio, che queste domande non possono essere presentate in altro periodo di tempo. Ora, la possibilità di acceleramento, che offre il progetto governativo approvato dalla Commissione, non consiste affatto nel favorire una più facile trattazione delle domande, ma consiste invece in questo solo intervento: che il prefetto può (ove la Commissione non abbia deciso entro il 31 marzo, vedremo noi se spostare il termine oppure no) procedere alla concessione per un anno. L'acceleramento della procedura, che era nei voti dell'Assemblea e che doveva risolversi, a nostro ed a mio avviso, in uno snellimento della procedura stessa, in maniera che si avesse un sistema nuovo che consentisse una più rapida trattazione delle domande, si è ridotto soltanto a questo. Restiamo, pertanto, sostanzialmente ancorati alla legislazione passata. Ora, evidentemente, il voto dell'Assemblea non era questo, ma mirava a conseguire una più rapida possibilità di esame delle domande attraverso la procedura ordinaria, mentre la facoltà concessa al prefetto, di intervenire sporadicamente ove ne ricorrano gli estremi per una concessione annuale, costituisce un potere eccezionale che, peraltro, non solo non risolve dal punto di vista strutturale il problema, ma rappresenta un'eresia della quale lo stesso Presidente della Regione — mi dispiace che sia lontano — in una conversazione personale, mi diede atto: la concessione in via temporanea, prevista dal progetto, non impedisce, infatti, che la domanda continui ad avere il suo corso, nè vincola la Commissione. Pertanto, si può verificare l'assurdo che i contadini

occupano la terra per un anno e poi ne devono uscire. Si viene, cioè, a determinare, dal punto di vista tecnico giuridico, un groviglio, che è un danno, un perturbamento, che non ha ragione di essere. Che si diano al prefetto i poteri di sostituirsi alla Commissione per assolvere la funzione della Commissione stessa, lo ammetterei; ma dare al prefetto la facoltà di fare un decreto che abbia soltanto la durata di un anno senza sostituirsi al giudizio della Commissione, significa creare l'anarchia nel procedimento di concessione. Allora il progetto governativo non ha ubbidito al voto dell'Assemblea, perchè non ha modificato la procedura esistente, ma ha dato soltanto al prefetto la facoltà di fare un pasticcio, ove ne abbia voglia, perchè la concessione per un anno è una misura che non ha assolutamente senso, che non si concepisce. Non si concede per un anno la terra ai contadini, non si interrompono per un anno i rapporti, perchè, quanto meno, viene a mancare la garanzia per una roteazione agraria. Un simile provvedimento non ha una base dal punto di vista pratico, nè alcun significato se non quello di disturbare i contadini e la terra che li riceve. Pertanto il Governo non ha obbedito al voto formulato dall'Assemblea, che aveva un altro scopo: quello di far sì che tutte le domande avessero una maggiore possibilità procedurale di facile evasione. Ed allora noi abbiamo fatto due proposte. Che realmente si accelerino, con una procedura nostra, le concessioni, anzitutto non fissando un limite alla presentazione delle domande, perchè il caso contrario — accumulare, cioè, le domande in un solo periodo — lascia, sì, tranquilli e indisturbati, per il resto dell'anno, i proprietari, ma non i contadini, i quali, non essendo state esaminate le loro domande, si vedono obbligati a dovere occupare le terre. La domanda di concessione, dunque, deve potere essere presentata all'esame della Commissione in ogni tempo, in modo che la Commissione lavori senza fretta e con tranquillità, tutto l'anno. In tal modo si conciliano i due interessi: di esaminare entro i termini le domande e di non disturbare i rapporti esistenti che riguardano le terre richieste dai contadini.

La commissione esamina tali domande in qualunque tempo e, nel caso in cui l'istanza abbia esito favorevole, nel decreto di concessione fissa il termine dell'immissione in possesso, che evidentemente coincide con l'inizio dell'annata agraria; la commissione, ad esem-

pio, esamina la domanda a gennaio o a febbraio e stabilisce che l'esecuzione del provvedimento abbia luogo col primo settembre. Non soltanto ciò consente la tempestività dell'esame ed elimina il raggruppamento, in pochi mesi, di tutte le domande, ma dà anche alla commissione la facoltà di stabilire l'immissione in processo — oltre i limiti dell'inizio o della fine dell'annata agraria — a seconda che il fondo richieda o no lavori preparatori che debbano svolgersi prima dell'inizio dell'annata agraria. Ammettiamo che trattisi di terreni incolti: la commissione, secondo la proposta del Governo, può decidere soltanto da maggio a settembre; mentre, esaminando prima la domanda, potrebbe concedere il possesso, sia pure limitatamente ai lavori per il maggese o per la sulla o per altri lavori preparatori, prima dell'inizio dell'annata agraria. Si chiamano lavori preparatori proprio perchè si iniziano prima dell'annata agraria. Pertanto, questa limitazione costituisce un errore dal punto di vista tecnico e procedurale e determina l'impossibilità di adeguare le prestazioni di lavoro ai bisogni della conduzione.

Una seconda questione, che, a mio avviso, rappresenta una remora, è questa: nella legislazione vigente è prevista una disposizione che stabilisce che la concessione può essere fatta fino a nove anni e può essere prorogata fino a venti anni, qualora si presenti un piano di miglioria. C'è, pertanto, un limite massimo — nove anni — ma non c'è un limite minimo. Questo è un errore a cui ha posto rimedio la legge nazionale, stabilendo che la terra non può essere concessa per un tempo inferiore a quattro anni. Una concessione per due anni — cioè per un periodo di tempo che non consente nemmeno di restare sul terreno per vedere il panorama — non assolve, evidentemente, i principi informatori della legge, la quale ha la finalità di rendere coltivabili le terre incolte o insufficientemente coltivate. Pertanto, la concessione deve essere data per un periodo sufficiente a far sì che la cooperativa possa sottrarre la terra allo stato di abbandono, e non deve avere, quindi, una durata inferiore ad una rotazione agraria. E allora, mentre la legge nazionale parla di un minimo di quattro anni, che praticamente potrebbero ridursi a due cicli di rotazione in forma intensiva, noi, tenuto conto che in Sicilia la rotazione spesso è triennale, volendo portare a tre rotazioni anzichè a due la durata minima della concessione, abbiamo proposto che essa non po-

tesse essere inferiore a nove anni e potesse essere prorogata non a venti anni, ma a ventinove, nel caso che si realizzassero delle colture miglioratorie. Il limite di venti anni, fissato dalla legge nazionale, non è, infatti, un tempo utile per l'esecuzione di una coltura miglioratoria. Tutti i nostri contratti di mezzadria, o contratti che prevedono una qualsiasi miglioria, sono generalmente di ventinove anni, perchè così si dà la possibilità di adeguare la concessione alle trasformazioni eseguite e, quindi, di un integrale sfruttamento e della reintegrazione dei costi; si dimostra la sensibilità di adeguare la concessione alle esigenze strutturali per il raggiungimento dei fini della legge, la quale vuole che le terre incolte diventino ben coltivate e non siano oggetto di una coltura di rapina. Appunto per questi motivi, noi abbiamo proposto, in Commissione, che si evitassero le concessioni per un anno, perchè è ridicolo che le commissioni facciano di tali concessioni soltanto per evadere, formalmente, una pratica. Evidentemente, tutte queste proposte non sono state accolte dalla Commissione.

Ma c'è ancora un'altra questione. Perchè le commissioni funzionano lentamente? Perchè, mentre la legge vuole assolvere un fine sociale, e quindi parte da una visione politico-sociale del problema, le commissioni sono presiedute da magistrati, i quali, più che una valutazione politico-sociale, compiono una valutazione del diritto formale. In conseguenza, mentre la legge del '44 conteneva una disposizione, per cui la domanda di concessione deve essere risolta e decisa dalla commissione entro quindici giorni, in atto tali domande subiscono procedimenti formali sia in ordine alla introduzione del giudizio, sia in ordine alla comparizione delle parti, sia all'accesso *in loco*, alle perizie; ragion per cui quello che doveva essere un procedimento sommario di valutazione, in relazione ad una esigenza politico-sociale, è diventato, invece, il passatempo di una causa che non finisce mai tranne che i contadini non esercitino una pressione che preoccupa tutti e mette in condizione le commissioni di dover decidere, in due giorni, cento o centocinquanta domande. Evidentemente, la costituzione della commissione è un motivo di lentezza: allora, che cosa ha fatto la legge nazionale? Ha modificato la composizione delle commissioni ed ha devoluto all'ispettore agrario, come tecnico, e ad un funzionario di prefettura, e quindi agli

organi di amministrazione, le funzioni prima assolve da magistrati, perchè venisse eliminato quell'aspetto burocratico, pesante, di processo formale e la procedura venisse rimessa in relazione al fine, cioè a quella valutazione politico-sociale connessa con l'esistenza della legge stessa. Ebbene, anche noi avevamo chiesto questo. Evidentemente, anche quando provvediamo a problemi contingenti, è augurabile che l'Assemblea decida in maniera da stabilire principi che rimangano validi anche per il futuro e che siano suscettibili di sviluppo. Ora, in previsione che il prefetto — che secondo il progetto del Governo regionale ha la facoltà di decidere eccezionalmente per un anno senza che ciò crei un vincolo per le commissioni — non sarà l'organo continuativo dell'attività regionale, avevamo fatto una proposta molto semplice, secondo cui la commissione sarebbe stata presieduta, anziché da un magistrato, da un delegato dell'Assessore all'agricoltura. Noi abbiamo fiducia nel Governo; è il Governo che non ha fiducia in se stesso, perchè vuole un magistrato, con l'evidente fine di non accelerare la procedura, ma di lasciarla nelle morte gore.

E allora, onorevoli colleghi, fatta questa osservazione (ce ne saranno altre che sorgeranno in sede di discussione dei singoli articoli), che cosa resta? Resta una forma transattiva, da me — e non credo che il Governo possa dissentire — proposta con un emendamento. Considerato che col nostro progetto non siamo riusciti a creare, in via strutturale e di sistema, i presupposti per un maggiore acceleramento delle concessioni perchè abbiamo lasciato le stesse commissioni, lo stesso sistema, la stessa prassi e la stessa velocità, che rimane solo agganciata ad un intervento prefettizio; visto che non riusciamo a raggiungere lo adeguamento della nostra legislazione al fine di eliminare i difetti, facciamo una cosa molto semplice: c'è una legge nazionale che riguarda la concessione delle terre incolte; recepiamola. Preferiamo recepire la legge nazionale, la quale ci dà, in rapporto alle finalità che la Assemblea si era prefissa col suo voto, evidentemente maggior garanzia del disegno di legge regionale, che non ce ne dà alcuna.

In via transattiva, dunque, per amore di celerità, io sono del parere, ove vogliamo, in attesa di migliore esame e di maggiore esperienza, non restare ancorati all'attuale situazione negativa, che sia preferibile recepire la

legge nazionale, cioè rendere applicabile in Sicilia la legge che vige fino a Reggio Calabria.

MONASTERO. E l'autonomia?

FRANCHINA. L'autonomia non deve servire a modificare in peggio!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Ma la autonomia, caro onorevole Monastero, non significa evitare di utilizzare e di fare tesoro di tutto ciò che di buono si fa altrove. Quando la autonomia non è in condizione di risolvere determinati aspetti di determinati problemi, consideriamo l'esperienza che forma oggetto di regolamento legislativo in campo nazionale e serviamocene. Ecco, quindi, il primo punto, a mio avviso, che la minoranza, a mio mezzo, ha voluto impostare nei suoi limiti e nei suoi rimedi.

Secondo punto: divieto di subaffitto. Non ritengo che il progetto governativo, sotto questo aspetto, nel testo che è stato elaborato dalla Commissione, meriti eccessive critiche, perchè praticamente è stato ribadito il principio — già sancito nel decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, numero 156 — che non è consentito a chi detiene terra in affitto di subaffittarla o subconcederla ad altri. Qui resta una sola questione aperta, perchè ritengo che questo principio sia stato completato dal punto di vista della azionabilità del diritto in questo duplice aspetto: mentre prima si riteneva soltanto per implicito che il subconcessionario coltivatore diretto avesse la facoltà di fare risolvere il rapporto principale, qui il diritto è stato riconosciuto per esplicito; non è quindi più contestabile, attraverso possibili interpretazioni negative, ma è stata data agli organi pubblici, cioè all'Ente del latifondo, la possibilità di intervenire anche nell'assenza delle parti. Quindi, non soltanto si è riconosciuto lo interesse del coltivatore diretto, ma si è riconosciuto l'intervento della pubblica autorità al fine di eliminare questi rapporti. Resta soltanto una questione che ritengo sia già acquisita per prassi e che quindi, forse, non è il caso di affrontare in Assemblea; ove ci sia difforme interpretazione, noi saremmo in condizioni di intervenire. La questione è questa: la norma legislativa — cioè il decreto legislativo del 1945 — riguarda non soltanto il divieto del subaffitto, che noi abbiamo ribadito e richiamato nella nostra disposizione, ma anche il divieto di tutte le subconcessioni. E' una inter-

pretazione, che è stata riconosciuta attraverso un provvedimento ministeriale e non poteva essere diversamente. Le forme di mezzadria simulata rientrano tra le forme di subconcessione vietate, perchè la mezzadria, come è praticata specialmente in Sicilia, non è una forma di unità aziendale e di compartecipazione mista (cioè che permette di riscontrare in essa il principio della consociazione nell'apporto e quindi nella gestione, nei rischi e nella ripartizione), ma è quasi sempre una forma di affitto simulato; quindi, è inutile che evitiamo il subaffitto quando permettiamo il surrogato del subaffitto. Nel caso che non mantenissimo la dizione del decreto legislativo del '45 in quella forma esplicita e comprensiva di tutti questi rapporti, noi stessi avremmo creato una frode alla legge.

Che infatti esista una forma di mezzadria, chiaramente simulata negli affitti (se vogliamo, tutte le forme di mezzadria spuria o impropria si inseriscono in questo aspetto, che tutte le cumula) è previsto anche nel decreto Gullo sulla ripartizione dei prodotti, nonchè nella nostra legge regionale sulla materia, poichè ricorre nella mezzadria il caso in cui il concedente dà solo il terreno. In tali casi la ripartizione va fatta secondo quote, rispettivamente del 20 per cento al concedente e dell'80 per cento al mezzadro, colono o partecipante. La quota del venti per cento al concedente costituisce la misura sostitutiva dello affitto; ciò, peraltro, può riscontrarsi in tutto il sistema legislativo, allorchè si manifesti la esigenza di stabilire la misura dell'indennità per la concessione di terre incolte. Esiste quindi, praticamente una forma di mezzadria che chiaramente si traduce in subaffitto; in verità, si tratterebbe di una forma di affitto che si trasforma in subaffitto, ed essa viene praticata quando il concedente dà a mezzadria il nudo terreno, lasciando tutto il resto alla attività del mezzadro. E' quella una forma di affitto simulato; su questo non v'è dubbio.

MONASTERO. Con la mezzadria c'è sempre il rischio.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Un eventuale rischio può riguardare soltanto la certezza o meno della costante corresponsione del canone; mentre, cioè, il « canone » del rapporto di affitto garantisce al concedente una quota costante, il sistema del 20 per cento gli garantisce, anzichè tale quota costante, una percentuale oscillante intorno ad essa. Ma è

opportuno considerare piuttosto la vera natura dal rapporto sostanziale fra concedente e concessionario in casi del genere (si tenga presente che non stiamo parlando, adesso, di affitto o di canoni). Ebbene, che cosa è veramente l'affitto? L'affitto è quel rapporto in base al quale un proprietario, o comunque un concedente, dà l'uso della terra ad un altro; omettiamo di considerare il compenso perchè tale questione riguarda soltanto le remunerazioni o le prestazioni, e non incide sul rapporto sostanziale. E' evidente che il concedere a mezzadria soltanto terreni e non dare altro apporto, non è che una forma di concessione in uso della terra, una forma di affitto simulato; peraltro, a mio parere, non soltanto il Ministero, ma tutta la giurisprudenza, si sono manifestati, in relazione a questo problema, nella forma più decisa. Ritengo che l'onorevole Monastero sia in grado di considerare adeguatamente quanto io sto sostenendo, ma vorrei richiamare la sua attenzione non soltanto sopra una interpretazione ministeriale autentica, espressa appunto attraverso una norma ministeriale, ma sull'interpretazione che tutta la giurisprudenza ha dato a questi rapporti, che sono incidenti, chiari, indiscutibili quando si dà soltanto la terra in concessione, ma che appaiono ugualmente, attraverso una scala di graduazione riscontrabile, come forma di subconcessione vietata, in quanto forma di sfruttamento, ogni qualvolta non vi è mezzadria stabile con l'apporto di tutto o di parte del capitale da parte del concedente.

Noi non soltanto guardiamo l'aspetto strettamente giuridico del problema, e ne ho dato dimostrazione, non soltanto l'aspetto strettamente economico, ed anche di questo ho dato dimostrazione, ma siamo guidati soprattutto dalla missione sociale che ci ripromettiamo di assolvere nei confronti della società, con la nostra legge. E, se è vero che la mezzadria impropria, nella quale è assente l'opera del concedente e nella quale si immette soltanto il lavoro del mezzadro, è una forma di oppressione, un mezzo povero di coltivazione e quindi di sfruttamento del lavoro, non possiamo evidentemente dare ad essa quella tutela non dovuta ad altre forme similari che hanno la stessa premessa e lo stesso fine. Comunque, nel testo del decreto legislativo del 1945 questo principio è espresso in forma così chiara da togliere ogni dubbio sulla interpretazione del secondo titolo del disegno di legge in esame, sul quale, personalmente, io

non ho eccessive critiche da muovere; mi sono limitato a dare dei chiarimenti che, del resto, trovando essi riscontro anche nel provvedimento legislativo che si propone, potrebbero anche essere considerati dall'Assemblea come superflui.

V'è, infine, il terzo titolo della legge, che riguarda l'impegno del Governo di eliminare le forme parassitarie, non soltanto attraverso i mezzi repressivi, previsti nel titolo secondo, cioè mediante la risoluzione dei patti, ma attraverso una forma preventiva, cioè attraverso la valutazione delle capacità dell'affittuario di stabilire una utile gestione. Io non starò qui ad indagare se effettivamente sia da ritenere esatto il metodo secondo cui ci si ripromette di prevenire il male, oltre che di curarlo. Personalmente, ritengo che sia un metodo esatto, e che, conseguentemente, noi bene faremmo a dichiarare vietati tutti i rapporti e nulli tutti i contratti di subaffitto. Intendo dire, cioè, che sarebbe necessario non consentire frodi o surrogati, proprio secondo quello schema che ho già prospettato all'Assemblea; è giusto, a mio parere, per il conseguimento di questo fine, negare a colui che non dispone dei mezzi necessari, per coltivare la terra così come dovrebbe coltivarla, a colui che non abbia l'attitudine di condurre una azienda agricola, così come sarebbe indispensabile per una buona conduzione, il diritto di immettersi sul terreno, perchè chi non ha mezzi o attitudini è portato, per ciò stesso, a cercarli da altri e quindi, ineluttabilmente, a sboccare nella forma vietata del subaffitto. Io ritengo, quindi, che sia da approvare il mezzo preventivo proposto dal Governo perchè praticamente esso tende a raggiungere il fine che ci proponiamo attraverso una forma migliore: anzichè distruggendo dei rapporti che, comunque, quando si sono stabiliti, hanno già una ragione d'essere ed una determinata struttura di interessi economici, determinando la impossibilità che tali rapporti si costituiscano. Naturalmente, quando v'è una epidemia di tifo, ci preoccupiamo di curare gli ammalati; ma, se possiamo impedire che l'epidemia si diffonda, soprattutto ricorrendo alla profilassi preventiva, abbiamo tutto l'interesse di farlo. Tale metodo deve essere considerato come atto a conseguire lo stesso fine, anzi come il mezzo più adeguato, vorrei dire come il mezzo migliore, per raggiungere il fine. Evidentemente, qui è stato agitato un problema di costituzionalità: ci si è chiesto se noi

avessimo la potestà legislativa di ricorrere a questo mezzo o meno.

Onorevoli colleghi, io mi riprometto di tornare sull'argomento allorchè verrà in discussione il titolo terzo del disegno di legge, perchè non voglio, in sede di discussione generale, pervenire ad analisi dettagliate e frammentarie della questione. Indubbiamente la nostra Costituzione sancisce che rientra fra i doveri dei legislatori e delle autorità amministrative quello di intervenire, ove ricorrano delle necessità dal punto di vista dell'interesse pubblico; e, per pubblico interesse, deve intendersi anche quello dell'organizzazione della produzione agricola. Al momento opportuno leggeremo il testo della Costituzione, che non lascia dubbi sulla legittimazione della Regione ad intervenire per la regolarizzazione di questi rapporti.

Si era, peraltro, già intervenuti in forma diversa. E non si dica che, trattandosi di rapporti di diritto privato, il nostro intervento costituirebbe una violazione del sacro diritto di ogni individuo di fare tutto quello che gli aggrada, anche se ciò rappresenta il danno di tutti gli altri.

FRANCHINA. Non vogliono fare la riforma agraria!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Evidentemente, questo principio poteva venire adottato in una legislazione, che ormai è stata largamente superata, secondo la quale, rispetto all'attività produttiva, l'individuo è considerato il padrone assoluto del destino degli altri. In tutta la legislazione moderna, e non soltanto in quella italiana, è oggi affermato come indispensabile l'adeguamento degli interessi dei singoli agli interessi collettivi; conseguentemente, il fenomeno della produzione non è più fatto privato, in alcun caso ed in alcun aspetto, ma è sempre fatto che interessa la collettività. Può darsi che il fenomeno della produzione sia originato dall'incentivo privato; si può discutere — e più o meno male se ne discute se il profitto debba essere devoluto al privato, ovvero, come noi asseriamo (entro in un campo puramente ideologico politico), debba essere posto al servizio della collettività; di questo, oggi, ancora si discute. Ma che l'interesse della produzione non sia soltanto privato e quindi non si debba lasciare all'arbitrio del privato, ma lo si debba armonizzare soprattutto con il pubblico interesse, è ormai indubbio, in una società mo-

terna in cui i rapporti fra diritto pubblico e diritto privato si intersecano fra loro in maniera sempre più stretta, per cui l'arbitrio commesso da un individuo rappresenta il danno di un altro.

Termino la mia relazione di minoranza, affermando tre necessità: in primo luogo, ricezione della legge nazionale relativa alla concessione delle terre incolte; qualora l'Assemblea non volesse recepire la legge nazionale, che si pervenga almeno ad un adeguamento del disegno di legge in esame, attraverso gli emendamenti che sono stati presentati.

In secondo luogo: divieto di subaffitto, ma secondo la formula larga, quale risulta dal testo delle leggi nazionali che noi abbiamo recepito e che sono operanti nella Regione, in modo da impedire il contrabbando di tutte le forme di sfruttamento che si riconnettono alla subconcessione.

In terzo luogo: sono d'accordo col Governo nel fissare una preventiva valutazione delle capacità di gestione, perchè soltanto in questo modo noi avremmo agevolato anche l'adempimento del secondo punto, avremmo agevolato cioè la possibilità del non verificarsi di fatti che è nostra precisa intenzione eliminare.

Onorevoli colleghi, interpreto la vostra attenzione alla mia modesta parola, come attenzione rivolta al problema in sè considerato; problema originato da una esigenza da voi stessi avvertita, sia pure attraverso un ordine del giorno, ma appunto per questo già sentita nei suoi principî, anche al di fuori dell'esame dei particolari, e quindi maggiormente incidente nella vostra coscienza. Io ritengo che questo problema sarà esaminato dall'Assemblea, per i suoi precedenti, per suoi presupposti e per i fini che intendiamo raggiungere, con la massima attenzione.

E' questo, forse, uno dei primi problemi strutturali che noi affrontiamo. Noi vogliamo, indipendentemente da quale potrà essere la riforma fondiaria, costituire veramente uno stato di salute nelle nostre campagne, vogliamo eliminare le forme parassitarie della conduzione agricola. Evidentemente, la riforma fondiaria muterà molti rapporti della proprietà e della conduzione stessa ma proprio questo è lo scopo che essa si prefigge, poichè vana sarebbe una riforma fondiaria, ove ad una nuova distribuzione della proprietà non si accompagnasse anche una forma tangibile di regolare la conduzione agricola, utile ad impe-

dire la servitù dei lavoratori siciliani e la rovina della nostra economia. (*Vivi applausi dalla sinistra*)

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ampia relazione di minoranza del collega Cristaldi mi pone nella condizione di riassumere brevemente i concetti ampiamente svolti dall'oratore che mi ha preceduto. Non v'è dubbio che l'attuale disegno di legge in esame, suddiviso in tre titoli distinti, trae la sua origine da un ordine del giorno, votato all'unanimità, in un particolare momento, da questa Assemblea. Nel presentare suddiviso in tre titoli un unico disegno di legge, il Governo regionale avvertì l'esigenza di uniformarsi a quell'ordine del giorno, rispettando i concetti che erano stati espressi nell'ampio dibattito svoltosi nel novembre del 1949. La preoccupazione dell'Assemblea fu principalmente quella di risolvere un problema annoso, che si trascinava con grave pregiudizio della produzione agricola e della tranquillità dei rapporti sociali, a causa delle secche nelle quali erano incappate tutte le domande di concessioni di terre incolte per la disfunzionalità degli organi preposti alla risoluzione delle domande stesse. E' indiscutibile che tutta la legislazione in materia di concessione di terre incolte è imperniata su un grave errore, quello di porre dei termini draconiani alla presentazione delle domande, laddove, invece, il termine non ha alcuna ragion d'essere, allo infuori di quella di impedire che, con larghe possibilità, vengano applicate le norme relative alla concessione delle terre incolte e mal coltivate, giacchè nessun pregiudizio potrebbe derivare per la produzione ove si accedesse al concetto, che è stato continuamente espresso in questa Assemblea, di stabilire la data di inizio della concessione nel provvedimento stesso che la ordina; data di concessione che, appunto perchè è stabilita da tecnici, non può turbare il rapporto originato dall'accoglimento dell'istanza. Una volta stabilito che un errore fondamentale è contenuto in tutta la precedente legislazione che impone tali termini di decorrenza per la presentazione delle domande, era apparso altrettanto evidente che le commissioni circondariali, così come erano composte, appunto perchè il magistrato che le presiedeva non sapeva spogliarsi di quel

criterio formalistico, che lo spingeva ad instaurare dei giudizi tutt'altro che improntati ad un criterio di celerità — per cui si è più volte verificato che, a distanza di tre o quattro mesi, la commissione non sentisse neppure il dovere di compiere quella ispezione *in loco* che la legge stabiliva dovesse essere compiuta all'atto della domanda, appunto per evitare ogni possibile frode — venivano a trovarsi nella impossibilità di dare applicazione, nel campo pratico, all'importantissima norma concernente un'aspettativa di miglioramento della produzione agricola. Il Governo regionale, quindi, in seguito alla deliberazione dell'Assemblea, aveva stabilito di sveltire la procedura per la concessione di terre incolte. Ora, a me pare che il mantenere praticamente inalterata tale procedura, limitando le modifiche semplicemente al fatto che il prefetto, ove le domande non siano esperite nel tempo stabilito dalla legge, possa accordare la concessione per un anno, lasci le cose nel punto di prima, anzi le aggravi. Potrebbe accadere che coloro i quali, sulla legittima e naturale aspettativa di venire definitivamente immessi nel possesso, abbiano dato inizio alla coltivazione soltanto per effetto del decreto prefettizio, vengano estromessi l'anno successivo, con grave pregiudizio dei rapporti di lavoro e di produzione, ove la commissione tecnica non ritenga opportuno di rendere definitiva la concessione; tale criterio non può, quindi, risolvere, da un punto di vista stabile, il grave problema della concessione di terre incolte.

Ma a me pare si manifesti un altro problema di natura strettamente giuridica; con tutto il rispetto che ho verso questo organo, non mi sento di condividere il parere che il Consiglio di giustizia amministrativa ci ha ammarnito in questi giorni. Per quanto il parere porti la data del 21 giugno, esso è stato distribuito in Assemblea soltanto stasera. Io ritengo — con tutto il rispetto dovuto a questo Organo, il quale, su richiesta della Presidenza della Regione, si è preoccupato di esaminare la questione — che il Consiglio abbia commesso un gravissimo errore nel ritenere non applicabile nella Regione la legge nazionale, relativamente alla costituzione del nuovo organo che nel resto della Nazione sarà chiamato a decidere in materia di concessione di terre incolte. Indubbiamente, il Consiglio di giustizia amministrativa non ha portato alcuna novità, tutte le volte nelle quali

ha affermato che, in materia di legislazione esclusiva, le norme previste in campo nazionale trovano un limite nello Statuto siciliano. Era, questa, una cognizione ormai acquisita, su cui l'Assemblea non aveva mai avuto dubbi. E' chiaro, rispetto alle norme di diritto sostanziale — e lo abbiamo più volte ribadito — che, laddove la Regione avesse una sua competenza esclusiva, la legislazione nazionale non poteva avere nemmeno temporanea applicazione nella Regione e che, fino a quando essa non venisse da noi recepita, non era operativa nella Regione stessa. Ma in questo caso non si tratta di una norma di diritto sostanziale, ma di una norma relativa alla costituzione di organi, i quali, sia pure considerati da un punto di vista amministrativo, dovrebbero emanare decisioni e sarebbero composti in maniera tale da esplicare determinate funzioni in esclusiva dipendenza dallo Stato. Sicchè v'è da fare una distinzione così come ha fatto la Cassazione in materia strettamente attinente al problema che ci interessa. La Corte di cassazione pone in maniera inequivocabile la differenza tra norme di diritto sostanziale e norme che regolano gli organismi preposti alla risoluzione dei casi, delle vertenze che eventualmente si manifestino per effetto delle norme di diritto sostanziale.

Le norme attinenti alla formazione di organismi giurisdizionali giammai possono essere sottratte alla competenza statale.

PRESIDENTE. La Corte di cassazione parla di decisioni che abbiano un carattere giurisdizionale.

FRANCHINA. Si tratta, evidentemente, di una legislazione speciale. Vi sono stati non pochi dissensi sul carattere e sulla natura delle commissioni; alcuni hanno voluto sostenere che tali commissioni sono organi amministrativi, mentre, almeno a mio avviso, in senso sostanziale, sono organi giurisdizionali veri e propri.

PRESIDENTE. Il prefetto è un organo amministrativo.

FRANCHINA. Mi si consenta di esemplificare: supponiamo che, lasciando invariata la struttura di questi organi, un giudice preposto ad una commissione circondariale si rifiuti di riunire la commissione, adducendo di dipendere esclusivamente dal potere centrale e di non avere, quindi, alcun obbligo di far

continuare l'attività della commissione, secondo quanto è stabilito nella vecchia legge, una volta che lo Stato abbia affidato con provvedimento legislativo nazionale la risoluzione di tale controversia agli speciali organi previsti appunto con la legge del 1950. In un caso del genere, quale potere potremmo esplicitare contro tale giudice? Nessuno, io credo. La Regione non avrebbe il potere di intervenire, ed allora noi ci troveremmo nell'assurda situazione che in campo regionale potrebbero esservi giudici, i quali si rifiutino di svolgere un'attività giurisdizionale, in tema di concessione di terre incolte, che in ogni caso un organo del genere dovrebbe esplicitare quando gliene venisse fatta domanda.

DANTE. Vi sarebbe un rifiuto di atti d'ufficio. Il giudice commetterebbe un reato.

FRANCHINA. Ho voluto precisare che sarebbe estremamente inutile insistere nel sostenere che le norme di diritto sostanziale debbano trovar piena applicazione nel campo della legislazione regionale, che è legislazione esclusiva. Commetterà rifiuto di atti di ufficio o sarà sottoposto ad una azione di derogata giustizia quel magistrato che non vorrà riconoscere la validità di queste norme. Ma è cosa ben diversa il voler sostenere che la legislazione sostanziale su una determinata materia conferisca alla Regione la facoltà di creare organi speciali per l'attuazione di queste norme di diritto sostanziale. Tali organi esistono, siano essi compresi in una fra le due evanescenti zone della natura amministrativa o della natura giudiziaria, o siano essi in una zona mista comprensiva di entrambe le concezioni; questo è acquisito; ma non è affatto acquisita la natura specifica degli organi stessi, nè la si può stabilire con una definizione generica. Che illustri professori di diritto amministrativo abbiano decisamente affermato il carattere tipicamente amministrativo delle commissioni speciali, non è valso affatto a risolvere il problema, quando la sostanza della decisione faccia pensare che appunto il carattere, la natura degli organi considerati sia parecchio difforme dalla natura di un organo strettamente amministrativo.

Orbene, noi non abbiamo il potere di creare organi speciali per l'attuazione delle nostre norme. Vorrò dare un esempio: noi siamo competenti a legiferare in materia di caccia, perchè tale materia rientra fra quelle su cui

l'Assemblea regionale ha legislazione esclusiva. Se noi, però, intendessimo abolire in questo settore tutti i provvedimenti dello Stato di carattere penale, ovvero creare dei nostri organi speciali che regolino la materia, non potremmo farlo.

DANTE. Chi l'ha detto? Perchè non lo potremmo fare?

FRANCHINA. Perchè non potremmo imporre le sanzioni nè avremmo facoltà di creare quegli organi speciali istituiti dallo Stato in campo nazionale. Noi non disponiamo di potestà primitiva. Comunque, qui non si tratta di stabilire delle sanzioni mediante norme che sanciscano un divieto di fare o non fare; qui si tratta di sostituire ad un organo che esiste in campo nazionale e regola la materia, altri organi regionali che qui non esistono.

DANTE. Abbiamo facoltà di legislazione esclusiva; potremmo, quindi, munire le nostre leggi anche di sanzioni.

FRANCHINA. A me pare che sotto questo punto di vista vi sia uno scoglio insormontabile. Vi sono, anzitutto, io ritengo, ragioni di utilità pratica che avrebbero dovuto ispirare il legislatore regionale nel senso da me indicato; esse si compendiano in tutte quelle situazioni (già avvistate dall'onorevole Cristaldi e che io ho brevissimamente riassunto) indicative della disfunzione totale degli organismi regionali che si sono, in pratica, dimostrati assolutamente inefficienti così da rendere manifesta l'urgenza di conferire queste attribuzioni a commissioni, non presuntivamente, ma effettivamente tecniche, atte ad esprimere pareri effettivamente tecnici sulla concessione o meno delle terre. Ma, oltre a queste esigenze di carattere pratico, a mio avviso, un'altra ne sorge di natura giuridica, la quale, se non considerata adeguatamente, potrebbe determinare quanto meno delle confusioni negli organi preposti alla tutela, alla vigilanza ed all'applicazione di queste norme. Qualche magistrato, infatti, potrà avere il mio stesso ordine di idee e ritenersi carente di competenza. In tal caso noi creeremo, in luogo di norme di chiarimento, delle norme di confusione, atte solo a fare finire nelle morte gore, come ha già sostenuto l'onorevole Cristaldi, tutti i nostri propositi di snellire la procedura per l'assegnazione delle terre incolte. A questo punto non posso fare a meno di

rilevare una strana contraddizione in cui, a mio parere, è incorsa la maggioranza della Commissione; il criterio che si è affermato decisamente di volere adottare era di evitare ogni aggravio di spese alla Regione, e questo potrebbe senz'altro ottenersi laddove fosse il Governo centrale a dover provvedere al mantenimento di determinati organismi. Ma non v'è dubbio che, qualora decidessimo di creare organismi nostri, dovremmo necessariamente sopportare un aggravio finanziario, poichè non potrà essere di competenza statale — e su questo mi pare sia d'accordo il relatore di maggioranza — di provvedere agli organi che noi avremo creato.

Ed allora non potremmo non originare, comunque la questione si riguardi, uno stato di malcontento, perchè non risulterebbero affatto rimossi gli ostacoli che ci indussero a votare nel novembre del 1949 quel determinato ordine del giorno.

V'è tutta una legislazione in campo nazionale che, secondo il parere — consentitemelo — dei più diretti interessati (ed intendo dire, con questo, di tutti coloro che hanno più degli altri vissuto i triboli delle lungaggini e delle maglie di questa procedura che non approda mai, o perlomeno quasi mai, concretamente a nulla), è la più rispondente. Se la legge nazionale è maggiormente condivisa da questi rappresentanti e se, d'altronde, esiste quel pericolo di natura giuridica che ho segnalato, per quale ragione, allora, non accedere alla legge nazionale, quando peraltro, così facendo, si verrebbe ad evitare un onere economico non indifferente che, ripeto, almeno a mio parere, la Regione dovrà sostenere necessariamente, ove decida la creazione di questi nuovi organi?

E non si dimentichi, inoltre, che la distinzione fra commissioni circondariali e provinciali determina spesso una diversità di indirizzo che non si concilia certo con le esigenze della giustizia. Possono esservi, ad esempio, due tribunali, quello di Termini Imerese e quello di Palermo, che adottino due diversi sistemi (ho scelto, per esemplificare, due tribunali più vicini a questo Parlamento, ma non intendo con questo sostenere che il Tribunale di Termini Imerese sia più reazionario di quello di Palermo o viceversa); supponiamo che il Tribunale di Termini Imerese sia costituito da persone fisiche che hanno sensibilità e concezioni diverse da quelle delle persone fisiche costituenti il Tribunale di

Palermo, e che, in conseguenza di ciò, vengano prese delle decisioni del tutto difformi, per comuni della stessa provincia o addirittura per terreni contigui distinti soltanto dalla demarcazione della circoscrizione.

Ne consegue, necessariamente, che l'adottare due sistemi, che determinano due decisioni spesso nettamente contrarie, non potrebbe non determinare negli amministratori un senso di sfiducia verso gli amministratori. Quando il feudo confinante con un altro viene concesso ad associazioni cooperativistiche che ne fanno domanda, mentre l'altro, che si trova nell'identica situazione di non coltura o di cattiva coltura, viene ad essere negato in concessione, sol perchè un organismo diverso abbia deciso difformemente, è chiaro che non può non determinarsi un senso di sfiducia nella giustizia, che invece sarebbe, se non definitivamente superato, quanto meno attutito attraverso una giurisdizione più vasta, quale può essere quella dell'ambito che oggi chiamiamo provinciale e che domani potrà avere una diversa denominazione. A me pare che, da questo punto di vista, la maggioranza della Commissione non possa addurre alcun argomento in difesa di quel vecchio costume che ha conseguito effetti tutt'altro che positivi.

Supposto, peraltro, che la legge nazionale sia inapplicabile in campo regionale se non la recepiamo; ebbene, recepiamola, onorevoli colleghi, e diverrà applicabile. Che bisogno c'è di scrivere tante pagine, di chiedere pareri, quando sostanzialmente la tesi della continuazione degli organismi già esistenti non è confortata da alcun elemento serio? Qui non si fa, onorevoli colleghi, la questione formalistica per amore di accademia ovvero per stabilire se è opportuno o meno accogliere e sancire il principio astratto che una costituzione, da parte del potere centrale, di organi preposti all'applicazione di leggi su cui noi abbiamo la competenza esclusiva, abbia vigore e validità nel campo regionale. Qui si tratta di accertare se l'organismo preesistente presenti una maggiore efficienza rispetto a quello creato dalla nuova legge in campo nazionale. Questo soltanto è il quesito che si impone e che noi dobbiamo risolvere. Se, per avventura, risultasse evidente che la legge nazionale si dimostra più adeguata alla risoluzione del problema ed al raggiungimento di quell'obiettivo che ci proponiamo di conseguire con la legge in esame, non dovrebbe sussistere, io ritengo, alcun motivo di pro-

trarre oggi questa discussione, in quanto noi potremmo adottare, come abbiamo fatto altre volte, quella legge nazionale che, almeno a parer di un determinato settore — spero che sia anche il parere della maggioranza della Assemblea — sia più idonea e più conforme allo scopo che intendiamo conseguire.

Quanto al secondo titolo della legge, in effetti non vi sono altri rilievi da fare. Potrei rilevare, a parziale modifica di quanto ha detto l'onorevole Cristaldi, circa lo stato giurisdizionale in materia, che la facoltà implicita del subconcessionario, di svolgere una azione diretta alla dichiarazione di nullità del subaffitto, si è purtroppo trasformata in una negazione di tale diritto, perchè la Cassazione ha negato al subconcessionario le legittimità di farvi ricorso, adducendo che la norma andava interpretata nel senso che solo il proprietario o il concedente potesse svolgere questa azione. Quindi, molto opportuno si appalesa il secondo titolo della legge, laddove conferisce espressamente questa « *legitimitas ad causam* », cioè questa legittimazione ad agire al concessionario che, a mio parere, è il più diretto interessato, poichè la figura dello intermediario è una figura di evidente nociva inutilità, in quanto incidente soprattutto sui rapporti di lavoro; e, se, d'altronde, vittima ne è anche il concedente, tuttavia si presuppone che costui disponga di mezzi maggiori per affrontare e superare le asperità della vita.

E' ben strano come una norma, che abbia per obiettivo la eliminazione di una figura intermedia inutile, possa essere fatta valere prevalentemente proprio da colui contro il quale la norma stessa è indirizzata. E su questo punto ritengo non vi sia altro da aggiungere, poichè anche il mio settore è d'accordo nell'approvare il testo elaborato dal Governo, con le modifiche apportatevi dalla Commissione.

Per quanto attiene al terzo titolo, mi sembra che la Commissione abbia fatto un bel salto acrobatico nel volerlo scansare. Io domanderei a coloro i quali si sono sentiti assillati dalla necessità di stabilire se la eliminazione del gabello parassitario rappresenti una norma anticostituzionale che incida nei rapporti di diritto privato; io domanderei, ripeto, a questi dubbiosi che cosa diranno o faranno, quando noi parleremo della riforma fondiaria, se ancora oggi essi sono fermi al concetto della signoria della persona sulla

cosa, concetto esclusivistico di un individualismo esasperato nella proprietà. Evidentemente, essi vogliono ignorare tutti i temperamenti che a questo rigore sono stati portati man mano dalla evoluzione della legislazione moderna, in cui il diritto privato è stato indiscutibilmente compresso.

Con la legge in esame si intende appunto perseguire questo scopo, se non nella forma che noi ci auguriamo, almeno imponendo un limite, mediante un divieto di legge, al rispetto del quale anche il ricco privato deve sottoporsi; divieto posto sotto la forma di una esigenza di natura pubblicistica. Questo divieto intende regolare i rapporti di produzione, eliminando un elemento indiscutibilmente parassitario. Si può negare questo? Si può negare che tutta la materia che noi andiamo a trattare incide, sotto determinati aspetti, sulle norme di diritto privato? E' dunque evidente che, sotto questo profilo, quando noi stabiliamo delle modifiche nei rapporti della divisione dei prodotti, altro non facciamo che riconoscere, dal punto di vista di un rapporto economico-sociale, l'esigenza di intervenire, in un determinato momento, nel campo specifico del diritto privato stesso, allo scopo di porre il cittadino in una condizione meno disperata e di evitare che egli continui ad essere assoggettato al capriccio o alla norma della contrattazione privata.

Ora, a me sembra che vi sia in atto un evidente proposito di volere sfuggire, soprattutto in questo campo, all'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Alessi e Dante, perchè l'ispirazione principale del tema in discussione, quando l'ordine del giorno venne approvato, era stata l'eliminazione del gabello parassitario. Io non sono così ingenuo da ritenere che si potrà riuscire, con questo disegno di legge, ad eliminarlo del tutto; io già scorgo, nel congegno del provvedimento, cento maglie che potranno essere allargate ed attraverso le quali la legge stessa potrà venire elusa. Ma ciò non toglie che anche nei casi espliciti, laddove il rapporto di subaffitto si presenti in tutta la sua rude evidenza, la legge non debba provvedere, a causa di scrupoli di natura privatistica, per il timore cioè che la norma possa incidere sul diritto privato. Ma le norme di diritto pubblico hanno appunto questo compito. La concezione dello stato liberistico, affidato all'arbitrio dei singoli, è ormai superata, e di questo si ha conferma tutte le volte, nelle quali lo stesso stato libe-

rale è costretto ad intervenire nei rapporti privatistici appunto per eliminarne gli arbitri. A me sembra, quindi, che accettare l'obiezione prospettata nella relazione di maggioranza, oltre a vulnerare l'indirizzo dell'Assemblea in ordine al problema specifico, costituirebbe un gravissimo pregiudizio per tutta la legislazione avvenire, perchè è evidente, io ritengo, che ad ogni norma della riforma fondiaria, che andremo da qui a pochi giorni ad esaminare, questi scrupoli risorgeranno in una forma indiscutibilmente più aberrante. Ed allora dichiarate, fin da questo momento, che la riforma fondiaria non si può fare perchè i rapporti di diritto privato non possono essere minimamente alterati!

Io spero, però, che un simile ordine di idee resti circoscritto ai pochi componenti la maggioranza della Commissione per l'agricoltura e che da essi soli sia condiviso; mi auguro che l'Assemblea vi si ribelli.

Concludo, pertanto, consigliando, salvo a stabilire l'abolizione dei termini nella presentazione delle domande per la concessione delle terre incolte, la recezione della legge nazionale, che, se non sbaglio, ha la data del 18 aprile 1950.

Chiedo, inoltre, che anche il titolo terzo, su cui la Commissione ha voluto fare delle acrobazie, venga incluso nel definitivo testo della legge, salve le opportune modifiche che proporremo in sede di discussione dei singoli articoli. *(Vivi applausi dalla sinistra)*

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Ho chiesto di parlare per fare una breve dichiarazione. Debbo dire, infatti, che il mio gruppo condivide l'esposizione del collega Cristaldi ed insiste nel sostenere la necessità di snellire il procedimento per la concessione delle terre incolte, così come è previsto dalla legge nazionale 18 aprile 1950. Per quanto riguarda il riferimento fatto dal collega Franchina al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, debbo rilevare che non v'è dubbio che le leggi che non sono state recepite in Sicilia e che riguardano materia di esclusiva competenza della Regione non sono valide. Comunque, ritengo che questo parere si debba attribuire anche ad un passo fatto dalle organizzazioni sindacali in riferimento a quella che è stata la concessione delle terre incolte ed alla incertezza che si è deter-

minata in Sicilia per l'applicazione delle leggi vigenti. Come presidente della Lega regionale delle cooperative, avevo fatto un passo presso il Presidente della Corte di appello perchè, in attesa che l'Assemblea decidesse se emanare una legge regionale o applicare la legge nazionale, si sospendesse il procedimento. E' stato, questo, anche un fatto che ci ha indotti a sollecitare il Presidente dell'Assemblea a non chiudere l'attuale sessione, finchè non si decidesse sul provvedimento da adottare per la concessione delle terre incolte.

RUSSO. Siamo qui per questo.

NICASTRO. Vogliamo, anzitutto, constatare che questo progetto, presentato dal Governo molti mesi fa e che si ricollega al voto espresso dall'Assemblea il 23 novembre 1949 circa la necessità di accelerare la procedura della concessione di terre incolte e di abolire le strutture parassitarie, è venuto con molto ritardo all'esame dell'Assemblea. La procedura che si vorrebbe adottare con questo disegno di legge, per la parte che riguarda la competenza del prefetto, penso che sia superata dalla legge nazionale; per cui non mi sembra esatta l'osservazione del relatore di maggioranza in merito. Indubbiamente, un fatto che potrebbe snellire la procedura sarebbe quello di unificare provincialmente le commissioni. Oltre che agevolare le concessioni, ciò determinerebbe anche una economia finanziaria, poichè, se approvassimo il disegno di legge così com'è stato proposto, l'onere finanziario relativo alla costituzione di questi organi diversi da quelli previsti dalla legge nazionale verrebbe a gravare sul bilancio della Regione; il che va tenuto presente.

Per quanto riguarda il terzo titolo, mi sembra che il relatore di maggioranza sia incorso in una contraddizione. Non entro nel merito circa il fatto se le nostre proposte siano costituzionali o no, perchè questa è una argomentazione creata ad arte per impedire che si risponda al voto emesso dall'Assemblea all'unanimità. Noi dovremmo decidere di discutere il terzo titolo del disegno di legge come emendamento, ed il Governo deve dichiarare se ne accetta la discussione, perchè nel testo elaborato dalla Commissione è stato soppresso proprio il titolo terzo, sul quale, invece, è bene che l'Assemblea si soffermi. A tal riguardo, non è esatto quanto si sostiene nella relazione di maggioranza, secondo la quale non si potrebbe dare esecuzio-

ne al provvedimento di estromissione in un periodo diverso da quello in cui si completa una fase della conduzione agraria. Non è esatto, perchè, esaminando il testo del disegno di legge, si ricava che, se c'è una decisione di revoca, essa deve coincidere con l'inizio di una fase della conduzione agraria. E' un ragionamento capzioso per bocciare il provvedimento per noi fondamentale, perchè, se non provvederemo ad estromettere i gabelloti parassitari della terra, non avremo compiuto la funzione che intendiamo dare all'autonomia. E' perciò che questo titolo terzo è per noi fondamentale. Ove non facessimo questo, non assolveremmo per niente il voto espresso dalla Assemblea e tradiremmo ancora una volta la volontà dell'Assemblea. Insisto, quindi, perchè l'Assemblea esamini attentamente questo aspetto e questo titolo e decida se debba o no procedersi alla discussione del titolo terzo del progetto di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, ne ha facoltà l'Assessore alla agricoltura ed alle foreste.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Non avrei proprio alcuna ragione d'intervenire per trattare anch'io questo argomento delle terre incolte sul quale troppo si è discusso e fiumi di inchiostro sono stati impiegati nelle varie assemblee legislative della Nazione. Voglio solo richiamarvi ad un voto espresso dall'Assemblea, in cui veniva caldeggiato l'acceleramento della procedura per la concessione delle terre incolte ed in cui veniva richiesta l'abolizione del subaffitto e la regolamentazione del grosso e medio affitto di terre in Sicilia. Ed ometto di parlare su questo argomento anche per un'altra e ben più importante ragione: ormai un fatto nuovo sta per intervenire, un avvenimento che dobbiamo ritenere vicino: la riforma agraria; essa fa da riduttore dell'argomento in questione, il quale, peraltro, trova consacrazione nei due decreti Gullo e Segni, rispettivamente del 19 ottobre 1944 e del 6 settembre 1946.

Mi limiterò, quindi, ad esporre qual'è lo intendimento del Governo, che, nel proporre questa legge, ha creduto di soddisfare al preciso dovere conseguente al voto espresso dall'Assemblea il 23 novembre 1949.

Per quanto attiene al primo ed al secondo titolo del disegno di legge, il Governo accetta il testo elaborato dalla Commissione.

Per quanto si riferisce al titolo terzo, il Go-

verno si associa al voto espresso dalla Commissione per l'agricoltura per cui le norme contenute nel titolo stesso dovrebbero essere inserite nel testo del disegno di legge relativo alla riforma dei patti agrari.

NICASTRO. E l'ordine del giorno votato dall'Assemblea diventa lettera morta?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. A me resta, quindi, da chiarire soltanto se la situazione attuale metta veramente in evidenza la potestà legislativa esclusiva della Regione in materia, poichè si è voluto discutere sulla eventualità che sia estensibile nella Regione la legge nazionale del 18 aprile 1950. Sono stati dati sull'argomento autorevoli pareri che ci confortano e ci mettono in condizione di ritenere che in questa materia siamo noi ad avere l'esclusiva potestà di legislazione. Questo ho precisato, con l'intento di chiarire quale è oggi la posizione delle domande attualmente pendenti presso le commissioni per l'assegnazione di terre incolte, che vanno regolate con la legge regionale tuttora in vigore.

Per quanto attiene alla futura, tengo a precisare che le disposizioni previste nella legge in esame saranno applicate rispetto alle domande presentate dal primo gennaio 1950.

Non sto a ribadire quanto questa legge sia saggia, perchè pone il magistrato in condizione di continuare nel delicato compito sino ad ora bene esplicato, in quanto evita l'intervento del prefetto, ovvero lo limita solamente ai casi in cui sia provato un ritardo non giustificato nella procedura.

Con questa legge viene, inoltre, naturalmente aumentato il numero dei componenti il collegio, affinchè venga a cessare il giochetto, purtroppo verificatosi più volte, dall'allontanamento di qualcuno di coloro che dovevano comporre il collegio stesso.

Tutte queste disposizioni tendono a rendere più celere la procedura; conseguentemente, poichè questo era il fine che l'Assemblea si riprometteva di conseguire, non posso che auspicare la più sollecita entrata in vigore del provvedimento in esame, poichè in tal modo sarà certo che tutte le domande saranno discusse, che tutte le decisioni saranno prese prima del 31 luglio, e che le istanze sulle quali eventualmente non sarà possibile ottenere una decisione saranno accolte, in via provvisoria, mediante decreto del prefetto che immetterà le cooperative nei fondi, salvo ad ot-

tenere successivamente la decisione definitiva della commissione presieduta dal magistrato.

Che cosa volete che aggiunga, onorevoli colleghi? Questa legge si presenta da sè. Dobbiamo, purtroppo, lamentare che essa sia venuta con ritardo all'esame dell'Assemblea, giacchè siamo convinti che, se questa legge, di così saggia istituzione, fosse stata approvata prima d'ora, sarebbe stata di certo raccolta dal Parlamento nazionale ed estesa a tutta la Nazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procederà ora a due votazioni distinte: una per il passaggio all'esame degli articoli del primo e secondo titolo ed un'altra per il passaggio all'esame degli articoli del titolo terzo, per il quale la Commissione per l'agricoltura ha proposto di rinviarne per il momento l'esame, suggerendo al Governo di inserire le norme in esso contenute in un altro disegno di legge che riguardi la regolamentazione dei patti agrari o di farne oggetto di un apposito disegno di legge a sè stante.

Pongo quindi ai voti il passaggio all'esame degli articoli dei titoli primo e secondo.

(E' approvato)

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il Governo aderisce alla proposta della Commissione di trasferire gli articoli che costituiscono il titolo terzo nel disegno di legge sulla riforma dei patti contrattuali che il Governo si accinge a presentare; intendo dichiarare che il Governo trasferirà tali articoli nel loro testo attuale. L'accettare, quindi, la proposta della Commissione ha questo solo significato: trasferire questi articoli, dal disegno di legge per la concessione delle terre incolte a quello per la riforma dei patti contrattuali. In tal modo il Governo intende assolvere, in questa nuova maniera, il voto già espresso dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti il passaggio all'esame degli articoli del titolo terzo.

(Non è approvato)

Si proceda all'esame del titolo primo:

Acceleramento della procedura di concessione delle terre incolte.

Comunico che l'onorevole Cristaldi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero titolo primo:

sostituire al titolo primo l'articolo seguente:

Art. 1.

« In materia di concessione di terre incolte o mal coltivate si applicano nel territorio della Regione le norme della legge nazionale 18 aprile 1950, n. 199. »

MARINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Onorevoli colleghi, l'emendamento presentato, che prevede la recezione della legge nazionale in materia, è suggerito dalla preoccupazione che le cooperative, che navigano già in mezzo a centinaia di liti, siano regolate da leggi certe. Sull'argomento si sono manifestati pareri controversi: ad esempio, il Consiglio di giustizia amministrativa ha affermato che la Regione siciliana può mantenere in vita le vecchie commissioni, ora abolite con la legge nazionale del 18 aprile 1950. Contro questo parere del Consiglio di giustizia amministrativa v'è la sentenza citata dall'onorevole Franchina, pronunciata dalla Cassazione a sezioni unite. Con detta sentenza si afferma che la Regione non è competente a costituire organi diversi da quelli nazionali, di cui facciano parte dei magistrati. Lo stesso parere è condiviso da diversi giudici di tribunali; ed ho qui il giornale *Il diritto*, in cui, in un articolo del giudice Buonadonna, di Agrigento, viene sostenuta analoga tesi. L'articolo conclude con le seguenti parole: « La saggezza del legislatore siciliano vorrà evitare al giudice di dover affermare l'ovvio principio che l'ordinamento giudiziario non può essere modificato se non con le leggi dello Stato. »

E c'è un commento del giornale che dice: « E' uno spettacolo deplorabile, conseguenza della divisione della competenza fra Regione e Stato. Vi è quindi il caos legislativo e in questo caos dovranno navigare le cooperative. Ciò significa che, se ci sarà una decisione sulle terre incolte che non piaccia al proprietario o alla cooperativa, questi potranno ricorrere in Cassazione e impugnare la composizione della commissione. Quindi, in conseguenza, le cooperative, che già erano seppellite in mezzo a centinaia di cause, in partenza si vedono ancora dinanzi a tante altre centinaia di cause. »

Per ovviare a questa difficoltà non c'è che da recepire la legge nazionale, addirittura inserirla nella legge regionale, lasciando in vigore anche gli articoli che riguardano l'acceleramento che il Governo regionale vuole proporre, perchè in questo caso non c'è nessuna contraddizione fra legge regionale e legge nazionale.

Per questo motivo, per evitare incertezze nella interpretazione della legge, pregherei che si accettasse l'emendamento Cristaldi.

BIANCO, *relatore di maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO, *relatore di maggioranza*. Il dubbio sollevato dall'onorevole Marino potrebbe sussistere nel caso che vi fossero delle remore alla nostra legge; ma, quando essa sarà operante in Sicilia, non vi sarà alcun dubbio in proposito, perchè la magistratura dovrà applicarla.

Quanto, poi, al magistrato, il quesito è stato posto dalla commissione ad un giurista costituzionalista...

MARINO. E allora la Cassazione che cosa è?

BIANCO, *relatore di maggioranza*. ...ed egli ci ha risposto testualmente «che la Regione « non disporrebbe della magistratura come di « un organo da essa dipendente, ma le affiderebbe soltanto un compito », ed ha concluso che abbiamo la possibilità di disporre nel senso da noi proposto col disegno di legge in esame.

Pertanto, la Commissione è contraria all'emendamento col collega Cristaldi.

Voce da sinistra: Questo esimio giurista chi è?

MARINO. E la Cassazione, poi, a chi darà ragione? E' tutto studiato per mandare avanti le cooperative in mezzo a cause continue.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare per una questione di carattere pregiudiziale e regolamentare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. In sostanza, l'emendamento Cristaldi non è un emendamento sostitutivo, ma addirittura tende a modificare integralmente il disegno di legge che si discute, proponendo un nuovo disegno di legge.

BIANCO, *relatore di maggioranza*. Sarebbe una legge di recepimento.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Quindi, credo che, per ragioni regolamentari, questo emendamento avrebbe dovuto essere presentato nelle forme dovute, inviato alla Commissione, e poi preso in esame dall'Assemblea. Mi oppongo, pertanto, per motivi di carattere regolamentare, a che l'emendamento dell'onorevole Cristaldi sia preso in esame.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Io sono disposto a rinunciare anche a parlare e ad avere bocciate tutte le mie proposte senza nemmeno la possibilità di illustrarle; se questo è il desiderio dell'Assemblea, io non ho difficoltà ad essere d'accordo con l'Assemblea stessa nel seguire questa procedura.

Signor Presidente, io parlo esclusivamente sulla pregiudiziale sollevata dall'Assessore alle finanze in rappresentanza del Governo. Premetto che questa questione è stata già discussa in sede di Commissione, la quale ha esaminato la mia proposta di recepimento della legge nazionale e l'ha respinta; io non discuto nulla in Assemblea senza prima averne parlato in Commissione. I problemi sono così maturati nella mia coscienza che trovo opportuna, per il loro migliore esame, la esposizione in sede di Commissione, evitando improvvisazioni di ogni genere.

Comunque, anche se si vuole prescindere da questo stato di cose, io sostengo che noi siamo in sede di discussione della regolamentazione di una determinata materia; pertanto, il fatto che in questa sede si proponga il recepimento di un regolamento in vigore in campo nazionale a me sembra che non possa trovare ostacoli procedurali, perchè praticamente questa è una forma di attività legislativa alla quale abbiamo spesso fatto ricorso.

Evidentemente, potrei girare l'ostacolo usando un metodo molto semplice: presentare tutti gli articoli della legge nazionale, l'uno dopo l'altro, come emendamenti; questo sarei pienamente in diritto di farlo, ma ritengo di essere, e lo sono, aderente al fine, con un semplice emendamento che includa in sé tutte le disposizioni legislative da adottarsi. Preferisco agire con la lealtà che si

conviene a chi parla in una Assemblea che si rende conto dei problemi che esamina.

Ripeto che la Commissione ha avuto queste mie proposte, le ha discusse e le ha respinte; potrà respingerle anche l'Assemblea, ma non c'è alcun motivo che giustifichi l'eccezione fatta dall'Assessore.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole La Loggia sulla sua pregiudiziale?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo che sia posta in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la pregiudiziale dell'onorevole Assessore alle finanze, perchè sia dichiarato inammissibile l'emendamento Cristaldi.

(E' approvato)

CUFFARO. Così daremo le terre ai contadini!

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Le daremo definitivamente; questo è il fatto.

TAORMINA. Pensiamo ai gabelloti!

CUFFARO. Venite a smascherarvi; ci troveremo di fronte, onorevole Assessore!

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ne sarò lietissimo!

CUFFARO. Si ricorda quando a Sciacca è venuto a dire: « Noi faremo la riforma agraria »?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Credo anche di sapere cosa risponderò.

PRESIDENTE. Si proceda, quindi, allo esame dei singoli articoli del titolo primo. Ne do lettura:

Art. 1.

« Fermo restando il disposto del D.L.C.P.S. 27 dicembre 1947, n. 1710, nel caso in cui sulle domande di terre incolte, presentate non oltre il 31 marzo, la Commissione non abbia provveduto entro il 31 luglio successivo, le cooperative richiedenti possono nel termine di 15 giorni da tale data avanzare istanza al Prefetto della provincia di tutte o di parte delle terre richieste. »

E' stato presentato il seguente emendamento sostitutivo da parte degli onorevoli

Cristaldi, Nicastro, Mare Gina, Adamo Ignazio e Cuffaro:

sostituire all'articolo 1 il seguente:

Art. 1.

« A modifica di quanto disposto dal D.L.C. P.S. 27 dicembre 1947, n. 1710, le domande di concessione di terre incolte o mal coltivate non sono soggette a limiti di tempo nella presentazione.

Per l'esame delle domande vengono istituite delle commissioni intercomunali composte da un delegato dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, da un rappresentante delle cooperative richiedenti e da un rappresentante dei proprietari, questi ultimi nominati con decreti dell'Assessore su designazione delle organizzazioni interessate.

Ove la Commissione non provveda sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione, la cooperativa o associazione richiedente può nel termine di 30 giorni da tale data avanzare istanza all'Assessore per l'agricoltura, il quale provvede con proprio decreto entro i successivi 30 giorni.

Tutti i provvedimenti di concessione, di proroga e di revoca sono di competenza dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Le concessioni non possono avere la durata inferiore ai nove anni e sono prorogate di diritto ad anni 29 qualora la cooperativa o associazione esegua nel fondo un piano di miglioria. »

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Questo emendamento non è stato distribuito.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. E' quello stesso che ho presentato in Commissione.

PRESIDENTE. Deve essere noto alla Commissione ed al Governo.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare, per illustrare questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Col mio emendamento propongo all'Assemblea una regolamentazione rispondente al principio che ho svolto prima in sede di Commissione e poi in sede di discussione generale. Ho rilevato che il progetto governativo, praticamente, lascia intatta la vecchia procedura

e quindi non sollecita niente e non adempie il voto dell'Assemblea. La sola sollecitazione consiste nel fatto che il prefetto è autorizzato, quando lo ritiene opportuno, a mettere lo scompiglio, facendo una concessione per un anno che può essere revocata dalla Commissione, la quale ha sempre potestà di decidere in ordine alle domande. Questo non significa accelerare la procedura, ma rendere più torbide le acque, che sono molto agitate, in cui si trova chi vuole risolvere il problema della concessione delle terre.

A me dispiace che, non avendo l'Assemblea voluto recepire la legge nazionale, non sia più possibile discutere circa l'opportunità di applicare tale legge anche in Sicilia; questo investe un problema politico, perchè il Governo ha cercato di trincerarsi dietro una questione formale per esimersi dal discutere quella sostanziale. Il Governo si è, infatti, rifugiato dietro l'inammissibilità del mio emendamento per evitare di dover sostenere che ciò che è stato fatto altrove non si deve applicare in Sicilia.

Intanto, o si è fatto male a Roma o facciamo male noi. Il dilemma è assolutamente insormontabile: o non sanno fare le leggi dove si provvede da parte del Governo centrale, o non sappiamo farle noi, perchè fra le due leggi c'è una grande differenza. Qui non si è voluto assumere nemmeno la responsabilità di votare contro la recezione della legge nazionale, e ciò, ripeto, ha un significato politico, essendo la forma solo un pretesto e nulla altro. Ad ogni modo, si può anche modificare a colpi di maggioranza il diritto dei deputati e i regolamenti, noi ci stiamo. Rientro subito in argomento e chiedo scusa, signor Presidente, se per sincerità ho detto quello che pensavo.

RUSSO. Tu sei sempre sincero!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Vorrei semplicemente non porre un limite nella presentazione delle domande. Evidentemente, resta alle commissioni, come è detto nello emendamento stesso, la facoltà di fissare il termine di immissione in possesso, e quindi noi non proponiamo nessuna turbativa, nessuna improvvisazione, niente di intempestivo, niente che non sia controllato; riteniamo, invece, che sia necessario un esame ponderato senza aggrovigliare le domande all'ultimo mese. Vi deve essere, inoltre, la possibilità di adeguare le concessioni alle prospettive di

coltivazione, salvo gli interessi delle cooperative che possono presentare le domande in relazione all'accertamento della non coltivazione delle terre. Col nostro emendamento è anche garantita la possibilità di esaminare in tempo debito e con sufficiente equità le domande, senza che vi siano termini prescritti alle commissioni, e l'assoluta tranquillità per coloro che sono sulle terre, perchè la concessione non comporta automaticamente la immissione nella proprietà, ma mette in condizioni che essa avvenga quando la commissione, in relazione alla domanda, ritiene di dovervi procedere.

L'altra proposta contenuta nell'emendamento è che, qualora la Commissione non abbia provveduto a decidere sulla domanda entro trenta giorni, provveda l'Assessore all'agricoltura. Tuttavia noi abbiamo fiducia nell'Assessore all'agricoltura, ma egli non ha fiducia nella sua possibilità di rendere giustizia alle cooperative e rinuncia all'incarico rimettendolo ad altri.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. *Timeo Danaos et dona ferentes!*

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. E questo è segno di non tranquillità da parte dell'Assessore in merito alle proprie possibilità. « Tutti i provvedimenti di concessione sono di competenza dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste »; noi vorremmo che fosse così; ma poc'anzi, quando io feci vedere il mio emendamento al Governo, mi fu detto: « Ma, insomma, c'è veramente da ridere; tu vuoi sommare tutto nelle mani dell'Assessore, come se fosse un *travet* dell'Assessorato! » Nessuno ha compreso che l'Assessore di queste questioni ne parla qui, ma non vuole aver lui l'onere di provvedere a risolverle, perchè provvedervi significa farsi cattivo sangue sia concedendo che non concedendo, perchè o si urta la maggioranza o si urtano i contadini.

L'ultimo comma dell'emendamento vuole stabilire una durata minima delle concessioni, perchè, mentre il Governo regionale parla di concessioni per un anno, noi diciamo che esse si devono fare almeno per un periodo di rotazione; infatti, a mio avviso, non ci sarà neanche un tecnico che ritenga che possa sussistere una concessione per un anno, e pertanto io ho proposto nel mio emendamento che la durata minima sia di nove anni.

C'è anche un contratto collettivo fascista che dice che non si possono fare contratti di

affitto per meno di nove anni. Noi facciamo concessioni per un solo anno e non ci vergogniamo di dire che vogliamo rinnovare la Italia; e lo diciamo con una spudoratezza che non ha limiti! (*Applausi a sinistra*) Non mi costringete, contro i miei sentimenti, a dover guardare ad un passato che io ritengo una vergogna; ma oggi vediamo che questa vergogna non ha limiti, quando comandano i padroni! (*Applausi a sinistra - Animati commenti - Richiami del Presidente*)

Anzi abbiamo parlato di concessioni massime per ventinove anni; c'è anche una legge che stabilisce venti anni. Noi sappiamo, per esperienza centenaria, che tutti i nostri patti miglioratori, sia di affitto che di mezzadria, sono ventinovenali, perchè le colture arboree, che sono possibili più o meno nella nostra Isola, consentono questa durata utile, che le parti nei contratti hanno scelto e stabilito fra loro per l'equilibrio dei loro rapporti.

Io ho illustrato il mio emendamento nella speranza che, anzichè fare colpi di maggioranza o di minoranza, ciascuno possa considerare che siamo di fronte ad un problema veramente grave, e che non siamo esonerati dall'obbligo di rispondere del nostro voto davanti alla nostra coscienza, non soltanto qui, ma anche fuori di qui, di fronte al popolo che, forse, giudica con maggiore serenità.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di dare il suo parere su questo emendamento.

BIANCO, *relatore di maggioranza*. L'emendamento del collega onorevole Cristaldi, in sostanza, riproduce il progetto di iniziativa parlamentare che egli aveva presentato e che la Commissione, avendo invece deciso di fondarsi per il proprio esame sul progetto governativo, che era in contrasto con esso, non ha accettato.

DI MARTINO. Il contrasto è nella durata.

BIANCO, *relatore di maggioranza*. Infatti, tutto lo spirito del progetto governativo è ispirato a criteri molto diversi.

Siamo contrari ad ammettere il limite di tempo, per evitare uno stato di incertezza da cui non può derivare che danno gravissimo ai coltivatori e alla produzione, perchè un individuo che può ricevere una richiesta da un momento all'altro non ha la possibilità di provvedersi di tutte le scorie vive che occorrono per fare tutti i lavori necessari in un determinato terreno.

Per questi motivi la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Cristaldi.

FRANCHINA. Desidererei fare una domanda di sospensiva.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. La domanda di sospensiva deve essere presentata da almeno cinque deputati.

FRANCHINA. Per fortuna ci siamo in cinque!

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento. Basterebbe una sola ragione: che nei perfezionamenti che si sono dati alle precedenti leggi si è voluto stabilire che la richiesta deve essere limitata al periodo che va dal 1° gennaio al 31 maggio. Ho già spiegato altre volte che ogni decisione per annata agraria fa riferimento a cinque mesi. Basterebbe questa sola ragione per respingere l'emendamento Cristaldi.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Questo non c'entra con la rotazione.

Voci: Ai voti!

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una richiesta di sospensiva da parte degli onorevoli Franchina, Potenza, Nicastro, Bonfiglio e D'Agata. Ha facoltà di parlare lo onorevole Franchina, per darne ragione.

FRANCHINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema implica, indiscutibilmente, una grave responsabilità politica, per la maniera in cui è stata condotta la discussione.

Pertanto, noi chiediamo che questo disegno di legge venga discusso presente il Presidente della Regione, in maniera che anche egli possa assumersi, nei confronti dell'autonomia, le responsabilità che si assume tutte le volte che si discute un disegno di legge in cui a colpi di maggioranza si pretende di potere sopprimere le stesse esigenze fondamentali dell'autonomia.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare sulla proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Il Governo è contrario alla domanda di sospensiva e non ne comprende la motivazione. Il Presidente della Regione è assente, ma c'è il vice presidente che, per norma di Statuto, lo sostituisce, e c'è la Giunta quasi al completo. Siamo stati noi a presentare il disegno di legge a norme del Governo e ci assumiamo la responsabilità delle decisioni che a nome del Governo sosteniamo in Assemblea. Non credo, pertanto, che ci sia bisogno di attendere il Presidente della Regione.

POTENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. Mi pare, onorevoli colleghi, che ci siano delle ragioni molto serie a favore della sospensiva che noi abbiamo proposto con alto senso di responsabilità verso l'intera Assemblea ed il Governo stesso.

All'onorevole Starrabba di Giardinelli, della Commissione per l'agricoltura, che evidentemente non riconosce l'opportunità di sospendere la discussione, vorrei ricordare un recente episodio, che spiega e legittima la nostra richiesta. L'episodio è questo: ad un dato momento dei suoi lavori, la Commissione per l'agricoltura aveva preso posizione contro la proroga dei contratti agrari in Sicilia e contro l'applicazione della legge nazionale che la stabilisce; è però intervenuto il Presidente della Regione, che, sensibile alla gravità di una simile posizione, si è opposto, e la Commissione con l'intervento del suo Presidente, che in un primo tempo era stato assente, giustamente (e gliene rendo lode) ha cambiato parere ed ha deciso essa stessa per la Sicilia la proroga dei contratti agrari.

Stasera noi discutiamo su qualcosa di non minore importanza, anzi di molto maggiore importanza per la Sicilia, zona tipica delle terre incolte e mal coltivate.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Olim.

POTENZA. Quello che si sta facendo tende ad impedire che le terre incolte e mal coltivate — che i decreti Gullo e Segni permettevano di assegnare con una certa ampiezza ai contadini ed alle associazioni contadine — siano assegnate quest'anno in Sicilia; si vuole cioè legiferare nel nome e nell'interesse di quel ristretto gruppo di agrari che

tende ad impedire ogni progresso nella nostra Isola.

Ricordo a tutti i settori (e particolarmente a quel settore di centro che, nella discussione di recenti leggi agrarie come quella sulla ripartizione dei prodotti, ha fatto o ha accettato qualche proposta più favorevole ai lavoratori) la grave responsabilità che implica questa posizione. Per questo ritengo che non dovrebbe essere un solo settore, ma dovrebbe essere in larga maggioranza l'Assemblea (magari dando ancora una volta a qualche gruppetto di rappresentanti di quei determinati gruppi il dispiacere di restare isolati!) a chiedere che il Presidente della Regione, diretto e più alto rappresentante del potere esecutivo e il più responsabile degli uomini di governo nella nostra Isola, sia presente alla discussione di una legge di tanta importanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensiva.

(Dopo prova e controprova non è approvata)

Metto ai voti l'emendamento Cristaldi.

(Non è approvato)

Metto ai voti l'articolo 1.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo da parte degli onorevoli Montemagno, Monastero, Barbera Luciano, Bevilacqua e Romano Fedele:

aggiungere all'articolo 1 il comma seguente:
« E' vietata la concessione di quei terreni che a giudizio del Corpo forestale della Regione per la loro giacitura e altitudine, oltrechè per le condizioni del manto protettivo, se messi a coltura estensiva possono pregiudicare lo stato dell'economia montana della zona. »

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono contrario all'emendamento per una semplice ragione; c'è nella legge attuale, nella attuale legislazione....

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. E' un chiarimento alla legge attuale, una precisazione.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Dimostrerò perchè non è un semplice chiarimento.

Nella legislazione attuale, e particolarmente nel decreto Gullo recepito dalla Regione e che resta a base di tutta la legislazione da noi recepita, è stabilito che non sono concedibili le terre soggette a vincolo forestale o idrogeologico.

E allora, che cosa vuole stabilire questo emendamento? Che dove c'è l'obbligo e la necessità di adempiere ad opere di carattere montano non è possibile che si facciano concessioni. Ora, però, evidentemente, si è determinata questa situazione: che, in attesa delle opere di carattere montano, non si fanno concessioni di terre perchè è rimasto il vincolo e non l'obbligo dell'adempimento del vincolo; e così le terre incolte, in attesa di diventare boschi, non vengono coltivate, ma tuttavia non diventano mai boschi.

Questa situazione è lesiva dell'economia generale, e questo dovrebbe interessare tutti. Quando noi parliamo di contadini, è come se parlassimo di nostri nemici che spuntano dietro la porta e a cui bisogna tagliare la testa perchè pretendono chi sa che cosa; ma io ritengo che la necessità che siano coltivate le terre incolte dovrebbe essere sentita in eguale misura da tutti; pertanto, dovremmo esaminare questi problemi con un altro orientamento. Con questo emendamento Montemagno che cosa si fa? Si allarga il concetto della legge: non c'è più l'obbligo da parte del Governo di trasformare le terre vincolate, e anzi quest'obbligo diventa anche presunzione di legge. C'è un vincolo, e Montemagno lo trasferisce altrove. Anzi, non c'è nemmeno bisogno di un vincolo; l'interessante è che si tratti di montagne, che, secondo impressioni soggettive, possano essere eventualmente soggette a vincoli, e in questo caso non si concede la terra.

Allora siamo a posto; camminando di questo passo, lasceremo le terre incolte perchè col pascolo e col formaggio rendono di più; e, anche se i lavoratori muoiono di fame, viva la democrazia!

MONTEMAGNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEMAGNO. Voglio precisare all'onorevole Cristaldi che il mio emendamento non tende a sottrarre terreni incolti alla richiesta di concessione da parte delle copoerative, ma mira invece a garantire la montagna dalla erosione, che purtroppo in Sicilia progredi-

sce in determinati terreni, sia per la loro giacitura, sia perchè non possono essere messi a coltura.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Questo dovrà vederlo la Commissione, per ogni singolo caso. E poi, non c'è l'Ispettorato agrario?

MONTEMAGNO. Purtroppo, la coltivazione indiscriminata dei terreni sta portando la economia montana della Sicilia in una condizione di gravissimo dissesto. Io debbo dire all'onorevole Cristaldi che non tutti i terreni possono essere coltivati, e che per quelli che non sono soggetti a vincolo forestale e a vincolo idrogeologico bisogna adottare una misura che prevenga la possibilità che sia aumentata l'erosione dei terreni mediante la coltivazione.

Nel mio emendamento si dice: « a giudizio del Corpo forestale della Regione ». Questa è già una garanzia di obiettività, perchè è il Corpo forestale della Regione che deve riconoscere che un determinato terreno non può essere posto a coltura per la difesa del manto protettivo, tolto il quale l'azione delle acque selvagge sarebbe assai drastica e la erosione, che sarebbe agevolata se si dissodasse quel terreno, trasporterebbe l'*humus* al mare.

Questo tende, in sostanza, a garantire la economia montana della Sicilia.

Perciò raccomando agli onorevoli colleghi che il mio emendamento venga approvato.

MARINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Debbo dire che c'è già il catasto forestale che indica in modo completo quali sono le zone soggette a vincolo forestale e quelle soggette a vincolo idrogeologico; praticamente, però, questo emendamento non è applicabile, perchè nella Commissione dovrebbe esserci un rappresentante del Corpo forestale, e, se non c'è, esso non può dare un parere preventivo. Vero è che c'è un rappresentante dell'Ispettorato agrario, il quale può dire se un dato terreno si può concedere o no; io penso, però, che quel vincolo può essere utile solo per aiutare qualche proprietario e per lasciare la porta aperta per fare dei favori. Questa è la mia conclusione.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Per questo emendamento non posso sottrarmi al dovere di intervenire in senso favorevole, perchè esso fa appello alla sensibilità di questa Assemblea relativamente ad uno dei problemi fondamentali della Sicilia. Effettivamente, nella legge precedente si è notata questa lacuna, ed ora, introducendo questo emendamento, io penso che la legge verrebbe ad essere perfezionata. Si tratta di un grave pericolo, che vi è stato anche per il passato, tanto che i nostri antichi statuiscono il diritto dei terreni saldi, cioè di quei terreni che dovevano restare tali e non si dovevano coltivare perchè ne sarebbe derivato un danno. Bene ha detto, dunque, chi conosce questa materia che, se c'è qualche terra mal coltivata, questa deve restare tale perchè si tratta di terreno saldo; ciò è stato scritto anche di recente, e deve suonare rampogna per quanto si è fatto nel passato ed ammonimento per quello che si deve fare nel futuro.

Bisogna, inoltre, ricordare che la Regione, mentre si appresta a fare la riforma agraria, vuole attuare gli investimenti opportuni per incrementare la produzione. Lo documentano le riunioni, che si svolgono contemporaneamente alle sedute di questa Assemblea, i programmi di bonifica, sia per quanto riguarda la Cassa del Mezzogiorno, sia per quanto riguarda la legge per l'impiego dei fondi E.R.P. per un larghissimo investimento forestale in Sicilia. Che la proposta dell'onorevole Montemagno sia opportuna lo dicono i comuni e gli abitati che corrono pericolo in conseguenza di queste mancate disposizioni per i terreni soggetti a vincolo forestale ed idrogeologico, e lo dicono i sopraluoghi che si stanno facendo per allargare la cerchia dei terreni che devono essere dichiarati coltivabili.

Per queste ragioni l'Assemblea dovrebbe essere orgogliosa di occuparsi dell'argomento e di statuire qualche cosa di sacrosanto.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. E lasciare a pascolo i terreni! Non ci sono i boschi?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Ed è precisamente il pascolo che va curato; anzi, l'Assessorato ha chiesto persino in America le essenze prative che possono rendere più saldi questi terreni, perchè non solo con gli alberi, ma anche con le es-

senze prative si può ottenere che il terreno resti trattenuto, in quanto con radici fittanti si può fare in modo che resti fermo e non sia semovente.

Se in Sicilia ci sono dei disastri, essi sono dovuti ai terreni semoventi e a quelle terre che sono coltivate da parte di generosi agricoltori che si avventurano a coltivare a tutti i costi, anche con scarsi risultati; ma questo non è coltivare, perchè si risolve in un danno per sé e per l'agricoltura. Quindi, il richiamo dell'onorevole Montemagno doveva essere messo in rilievo.

MARINO. Perchè non si mette l'obbligo di impiantare oliveti?

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. E' meglio che restino le pecore che ci sono state nei secoli!

Verifica del numero legale:

PRESIDENTE. Comunico che è stata chiesta la verifica del numero legale da parte degli onorevoli Cristaldi, Marino, Bonfiglio, Gallo Luigi e D'Agata.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

BENEVENTANO, *segretario*, fa l'appello.

Risultano presenti: Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Bonfiglio - Borsellino Castellana - Cacciola - Caltabiano - Castorina - Cristaldi - D'Agata - D'Angelo - Dante - D'Antoni - Drago - Di Martino - Faranda - Franco - Gallo Luigi - Germanà - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Marchese Arduino - Marino - Milazzo - Monastero - Montemagno - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Ricca - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo - Sapienza - Starrabba di Giardinelli - Vaccara - Verducci Paola.

E' in congedo: Caligian.

PRESIDENTE. Essendo risultati presenti soltanto 42 deputati, il numero legale non è stato raggiunto. In conseguenza, la discussione del disegno di legge è sospesa e rinviata a domani.

BIANCO, *relatore di maggioranza*. Così si votano le leggi per i contadini: chiedendo il numero legale e andandosene! Poi siamo noi che non vogliamo fare le leggi!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Queste leggi!

PRESIDENTE. La seduta è rinviata a domani, alle ore 8,30, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Svolgimento della mozione n. 75 degli onorevoli Castrogiovanni ed altri.
3. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

a) « Concessione di terre ai contadini » (303) (*Seguito*);

« Norme integrative in materia di concessione di terre incolte o mal coltivate » (321) (*Seguito*);

« Provvedimenti in materia di concessione di terre incolte e contro l'intermediazione parassitaria e gli abusi nella conduzione agraria » (341) (*Seguito*);

b) « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 7 novembre 1949, n. 857, concernente la nuova disciplina delle industrie e della macinazione e la panificazione » (359);

c) « Provvedimenti per favorire la opera della delegazione della E.N.A.P.I. per la Sicilia » (360);

d) « Provvedimenti a favore della Società scientifica « Circolo Matematico di Palermo », (365);

e) « Istituzione ed ordinamento delle Scuole per i figli dei contadini, (50-bis);

f) « Istituzione del libretto di lavoro per i lavoratori agricoli » (157);

g) « Applicazione con modifiche nel territorio della Regione siciliana del D. L. maggio 1948, n. 1235, riguardante l'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari ed allegati statuti » (329);

h) « Cambiamento di denominazione del Comune di S. Venerina (Catania) in S. Venerina Bongiardo » (371).

4. — Nomina di un deputato Questore.

La seduta è tolta alle ore 22.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo